

Modifiche al regolamento 20 dicembre 2013, n.10 (Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n.5).

### **Art. 1**

#### **Modifiche al regolamento 20 dicembre 2013, n.10**

1. Al regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10 (Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n.5), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato ed è composto:

a) dal Sindaco metropolitano o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal vice sindaco o da un consigliere metropolitano da lui delegato);

b) dal Presidente della Provincia di Avellino, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal Vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

c) dal Presidente della Provincia di Caserta, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal Vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

d) dal Presidente della Provincia di Benevento, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal Vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

e) dal Presidente della Provincia di Salerno, o da un proprio dirigente competente per materia da lui delegato (in alternativa dal Vice Presidente o da un consigliere da lui delegato);

f) dagli assessori ai trasporti dei comuni capoluogo.”;

b) I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. I componenti del Comitato, impossibilitati a partecipare alle riunioni possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.

4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza di un terzo dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.”;

c) Il comma 1 dell'art.7 è sostituito dal seguente:

“1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile e designati dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale o da un consigliere regionale da lui delegato.”.